

**DOMANI**  
**SULLE PAGINE**  
**DEL SOLE 24 ORE**

**ACCERTAMENTO**  
**Difesa in salita**  
**sulle indagini bancarie**  
 ► in Norme e tributi

**EDILIZIA**  
**Arriva la proroga**  
**per i piani casa**  
 ► in Norme e tributi

**11**  
**Le Regioni che hanno**  
**già approvato il rinvio**

**L'ESPERTO RISPONDE**  
**Le risposte ai quesiti**  
**inviati dai lettori**  
 ► in allegato

**Spesometro.** I possibili casi di «tolleranza» degli uffici dopo l'invito del direttore delle Entrate a non sanzionare i ritardi tecnici

## Non puniti gli errori formali

L'indulgenza delle Entrate potrebbe anche riguardare aggregazioni e autofatture

Michele Brusaterra

L'invio in ritardo di qualche giorno, la mancata barratura delle caselle che indicano la presenza di un'operazione particolare o il numero non esatto di operazioni aggregate dovrebbero essere alcuni degli errori non sanzionabili dall'agenzia delle Entrate, vista la linea soft annunciata due giorni fa dal direttore Attilio Befera (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Malgrado ciò e visto che al contrario le sanzioni potrebbero variare da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro, è bene porre attenzione, in vista dell'invio, ad alcuni particolari casi.

In presenza di operazioni straordinarie, ad esempio, si deve avere riguardo, come indicato nel provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 2 agosto, all'estinzione o meno del soggetto obbligato alla presentazione dello spesometro. Se questi, infatti, non si estingue, provvederà egli stesso all'invio della comunicazione, mentre, in caso contrario, sarà il soggetto che gli subentra a dover provvedere all'inoltro dei dati relativi alle operazioni effettuate dal soggetto estinto.

Per quanto riguarda la modalità di esposizione delle operazioni, il contribuente può scegliere l'invio dei dati o in forma analitica o in forma aggregata per singola controparte. In quest'ultimo caso andranno compilati i quadri "FA" o "SA" indicando, all'interno di ciascun rigo, anche il numero di operazioni aggregate: si presume non dovrebbe dar luogo a sanzioni un errore in tal senso, che si ritiene di carattere meramente formale. All'interno del quadro "FA", peraltro, risulta esservi un errore di dicitura nel campo ove va in-

serita partita Iva o codice fiscale, che potrebbe essere fuorviante: viene infatti indicato che si tratta delle informazioni relative al cliente, anziché, di quelle della "controparte", visto che il singolo rigo può raccogliere anche le operazioni passive.

All'interno del modello devono anche confluire le autofatture emesse sia a seguito di acquisti effettuati da soggetti non residenti, senza stabile organizzazione, identificazione diretta o un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato, barrando, in queste ipotesi, la casella "autofattura", sia a seguito di autoconsumo di beni, senza barrare alcuna casella.

Se vi sono, invece, acquisti interni con inversione contabile, in ossequio a quanto disposto dalla legge Iva con riferimento al materiale d'oro e d'argento, alle prestazioni rese nel settore edile o, ancora, ai rottami e ai metalli non ferrosi, andrà barrata la casella "operazione in reverse charge".

Come ricordato dalle istruzioni al modello, in presenza di fatture ricevute da soggetti che adottano il regime "dei nuovi minimi", il cessionario o committente è tenuto a indicare le operazioni all'interno dello spesometro. In questo caso si ritiene non vada barrata la casella "Iva non esposta in fattura" in quanto la stessa dovrebbe servire solo per indicare la presenza di un'operazione soggetta a Iva ma che non evidenzia l'imposta, come avviene, ad esempio, per il regime del margine. Proprio con riferimento a quest'ultimo regime, si evidenzia che non sono oggetto di comunicazione le operazioni, non documentate da fattura, se di importo inferiore a 3.600 euro.

Malgrado, poi, risultino escluse oggettivamente dallo spesometro, tra le altre, le importazioni e le esportazioni, all'interno del modello vanno comunque inserite le fatture emesse per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, non imponibili in base a quanto disposto dall'articolo 9 del Dpr 633/72.

Nel determinare l'obbligo di inserimento o meno all'interno dello spesometro delle operazioni attive, è bene far presente che non si deve avere riguardo alle modalità di vendita. In presenza, quindi, di vendite effettuate per corrispondenza, come chiarito sempre dalle istruzioni al modello polivalente, queste andranno comunicate «con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari». Pertanto, se per l'operazione viene rilasciata fattura, essa andrà comunicata indipendentemente dall'importo mentre, in caso contrario, la comunicazione dovrà essere effettuata solo se di importo non inferiore a 3.600 euro, al lordo dell'Iva.

### Sotto la lente

Gli errori tollerabili e i punti sui quali porre particolare attenzione per non sbagliare nella predisposizione e nell'invio dello spesometro

#### GLI ERRORI CHE DOVREBBERO ESSERE TOLLERATI\*

- 01 | L'INVIO DEL MODELLO**
  - I pochi giorni di ritardo rispetto alle scadenze previste per l'invio dello spesometro (il 12 novembre per i soggetti mensili e il 21 novembre per i soggetti trimestrali)
- 02 | NUMERO OPERAZIONI AGGREGATE**
  - L'indicazione inesatta nel quadro "FA" o "SA" del numero delle operazioni attive o passive aggregate
- 03 | OPERAZIONI AGGREGATE IN PIÙ RIGHI**
  - L'indicazione di operazioni che dovrebbero essere state aggregate in più righe del quadro "FA" o "SA" anziché all'interno di un solo rigo
- 04 | ACQUISTI DA "NUOVI MINIMI"**
  - La barratura della casella "Iva non esposta in fattura" in presenza di acquisti da soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ("nuovi minimi"); si ritiene che in questo caso non si tratti, infatti, di Iva non esposta
- 05 | EREDE O CURATORE**
  - La mancanza di data di inizio e fine periodo nel caso in cui a presentare il modello sia l'erede del contribuente o il curatore
- 06 | OPERAZIONI SOTTO SOGLIA**
  - L'indicazione nel modello di operazioni escluse dalla comunicazione quali, ad esempio, quelle di importo inferiore alla soglia

#### I PUNTI SU CUI PORRE MAGGIORE ATTENZIONE

- 01 | AUTOFATTURA**
  - Nel quadro "FA" della comunicazione vanno indicate anche le autofatture emesse sia a seguito di acquisto effettuato da soggetto non residente, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, senza identificazione diretta o senza rappresentante fiscale - articolo 17, comma 2 del Dpr 633/72 (in questo caso si barra l'apposita casella presente nel quadro), sia a seguito di autoconsumo di beni (in questo caso la casella non va barrata in quanto si indicherà la propria partita Iva)
- 02 | REVERSE CHARGE**
  - Nel quadro "FR" (fatture ricevute), la casella "reverse charge" va barrata in presenza di operazioni di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, (acquisto di materiale d'oro e d'argento e le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori) o di operazioni di cui all'articolo 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli non ferrosi) del Dpr 633/72
- 03 | FATTURE RICEVUTE DAI "NUOVI MINIMI"**
  - Le fatture ricevute dai soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ("nuovi minimi"), vanno ricomprese nello spesometro, quadro "FR", indicando l'importo nella casella "importo" e non barrando la casella "Iva non esposta in fattura"
- 04 | FATTURE COINTESTATE**
  - In presenza di fatture cointestate, la comunicazione va effettuata per ognuno dei cointestati
- 05 | CARBURANTI ED EVENTUALI SCHEDE**
  - Per l'acquisto di carburanti, l'obbligo di comunicazione rimane in presenza della compilazione della scheda carburanti, mentre per chi ha scelto di documentare il costo attraverso pagamenti "tracciati", attraverso carta di credito, di debito o prepagata, questi acquisti non vanno inseriti nello spesometro
- 06 | OPERAZIONI CON IL REGIME DEL MARGINE**
  - Le operazioni, non documentate da fattura e per cui viene applicato il regime del margine dei beni usati, di cui agli articoli da 36 a 40 del decreto legge 41/1995, non sono oggetto di comunicazione se di importo inferiore a 3.600 euro. Nel quadro "FE" andrà barrata la casella "Iva non esposta in fattura"
- 07 | SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI AGLI SCAMBI INTERNAZIONALI**
  - Le prestazioni di servizio strettamente legate alle operazioni di importazione ed esportazione - che sono escluse dallo spesometro - come ad esempio i servizi di spedizione e di trasporto, di cui all'articolo 9 del Dpr 633/72, sono da comunicare ma al netto degli importi esclusi (ad esempio i diritti doganali)
- 08 | OPERAZIONI STRAORDINARIE**
  - In presenza di operazioni straordinarie si deve fare attenzione che in caso di estinzione del soggetto, la comunicazione dovrà essere presentata dal soggetto subentrante; nel caso in cui non via estinzione del soggetto, rimane a suo carico la presentazione della comunicazione

\* Gli errori indicati si presume possano essere tollerati in quanto non inficiano la bontà dei dati indicati nel modello; resta fermo il fatto che le procedure di controllo potrebbero darne evidenza.

### L'anticipazione



Sul «Sole 24 Ore» di ieri è stato pubblicato un articolo che illustra la linea soft delle Entrate per il debutto della nuova versione dello spesometro, annunciata dal direttore dell'Agenzia, Attilio Befera. Niente sanzioni per chi comunicherà i dati con qualche giorno di ritardo per colpa degli inconvenienti legati alle difficoltà di trasmissione

**Il congresso Agi.** Le proposte dei giuslavoristi per ritrovare efficienza nel processo

## Nel rito del lavoro best practice cercansi

Alessandro Galimberti

Bergamo. Dal nostro inviato  
 Tra un ritorno all'antico che sembra difficile, se non proprio impossibile, e la chimera dell'abrogazione del rito Fornero, foriero solo di gigantesche complicazioni, gli avvocati giuslavoristi si appellano alle buone prassi per rianimare il processo del lavoro. Quello che per almeno 25 anni è stato il fiore all'occhiello dei riti, celere ed efficiente, oggi soffre dei mali del fratello maggiore (il processo civile) con un arretrato che sfiora il milione di fascicoli e la pro-

spettiva di un'ulteriore e insensata crescita del progresso.

Dal laboratorio dell'Agi - due giorni di seminari e workshop per celebrare il quarantennale del processo del lavoro - escono messaggi chiari per la classe politica (semplificare le regole, abrogare la riforma del governo Monti) ma la consapevolezza del quadro generale fa dirottare nella buona prassi, appunto, le speranze di un recupero di efficienza giudiziaria in una materia tanto delicata. Così in Cassazione l'udienza filtro che non filtra nulla («In realtà è solo un fat-

tore di accelerazione verso un accesso illimitato al terzo grado di giudizio» dice il presidente della Sezione lavoro, Fabrizio Miani Canevari) può essere utilizzata per individuare i "grandi filoni" e dare in tal modo una risposta tempestiva ai giudici di

### IN PRIMA ISTANZA

Gli operatori chiedono di cancellare la procedura Fornero che moltiplica le cause e non garantisce celerità

merito nelle cause seriali. Nelle Corti d'appello si tenterà di introdurre le udienze di smistamento, spiega Filippo Curcuruto, presidente della sezione Lavoro a Roma. Del resto con una produzione per-magistrato di 320/540 sentenze l'anno, aggiunge Curcuruto, è davvero difficile sperare di tornare a quell'oralità "piena" che era il marchio di fabbrica, e fattore di successo, del rito regolato dagli articoli 409 e seguenti del Codice di procedura. Quanto alla specialità dei riti, afferma il presidente degli avvocati giuslavoristi Fabio

Rusconi di fronte agli ospiti delle seguitissime tavole rotonde nel Teatro Sociale della Città alta, la proliferazione iniziata nel 2006 (antidiscriminazione di genere), proseguita nel maquilage del processo civile (2010) e, infine, degnamente conclusa con la riforma del governo tecnico (2011) provoca oggi un fenomeno d'impatto del rito del lavoro superabile solo da accorte e qualche volta ardite interpretazioni. La storia legislativa degli ultimi sette anni, in sostanza, ha vanificato gli effetti del processo del lavoro, nato per compensare un'inevitabile asimmetria tra le parti e rimasto per qualche lustro una camera di compensazione di tensioni sociali.

La via d'uscita da un modo di produrre le norme fatto a strappi e colpi di decreti omnibus, di-

ce Pierangelo Albini direttore relazioni industriali, sicurezza e affari legislativi di Confindustria, starebbe solo nella scelta delle parti sociali di condividere strategie e obiettivi per rimanere competitivi su un mercato del lavoro che non è più quello monopolizzato dalla grande manifattura. «Con l'accordo dello scorso novembre sulla produttività - aggiunge Albini - abbiamo condiviso, anche con la Cgil che poi non ha firmato l'intesa, almeno l'idea che le regole, le buone regole, possiamo scrivercele noi». «L'importante però - ribatte Susanna Camusso, segretario della Cgil - è tornare a un linguaggio condiviso. La flessibilità non può essere intesa come precarietà e assenza dei diritti».

### ASSISTENZA

## Un nuovo dizionario per il sociale

Dalla A di abbandono alla W di welfare state in una sequenza di voci che fissa - passando per bullismo, marginalità, terzo settore e vulnerabilità e tanti altri temi - i confini del mondo del servizio sociale. Questa la trama del «Nuovo dizionario di servizio sociale» (editore Carocci, 94 euro), un racconto, seppure nella forma di catalogo alfabetico, molto della nostra vita di tutti i

giorni. Il «Nuovo dizionario», che sostituisce una precedente edizione del 2005, dà a operatori, professionisti e lettori una chiave di lettura per capire la realtà in cui ci muoviamo. Basti pensare allo sforzo che è stato fatto dagli autori per comprendere nell'edizione aggiornata, curata da Anna Maria Campanini, una sessantina di nuove voci.

A completamento dell'opera un elenco analitico della normativa che regola tutti i molteplici aspetti del servizio sociale, partendo dalle leggi che incidono sul settore per arrivare, attraverso i regolamenti attuativi, alle circolari ministeriali.

### DIRITTO E IMPRESA

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini - Ceradi  
 A cura di Valeria Panzironi

## La cura del diritto per gestire la crisi d'impresa

di Vincenzo De Sensi

Recenti studi dicono che l'applicazione della disciplina della crisi di impresa rappresenta il battito cardiaco dell'economia di un Paese. Si tratta di un'immagine suggestiva quanto vera, perché coglie un dato della realtà: la crisi è manifestazione del rischio imprenditoriale. Quanto più il diritto offre strumenti di gestione del rischio, tanto più sarà possibile attenuare gli scoppi della crisi.

Il "decreto crescita" della scorsa estate conferma la tendenza a dare supporto alle scelte strategiche dell'imprenditore in crisi. In questo senso rilevano: il concordato con continuità aziendale; il concordato in bianco o con riserva; la disciplina dei contratti pendenti nel concordato.

L'articolo 186-bis della legge fallimentare disciplina il concordato con continuità aziendale fornendo uno strumento di notevole portata in tutti i casi in cui il principale valore aziendale sia l'avviamento e il passaggio di mano può essere il volano per una sua ripresa. Tra le modalità del concordato è prevista la cessione dell'azienda o il suo conferimento in una newco. L'impresa in crisi può dunque continuare a rappresentare un business contabile.

Il punto però è quello di contemperare questo scopo con la tutela del ceto creditore. L'articolo 186-bis mira proprio a questo, attraverso alcuni importanti presidi (il piano deve contenere un'analisi previsionale dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione, nonché le risorse finanziarie necessarie e la loro copertura; l'attestazione del professionista deve dare conto che il piano è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; l'ammissione al concordato non impedisce la continuazione dei contratti pubblici ove il professionista attesti la ragionevole capacità di adempimento).

Si nota dunque la volontà del legislatore: da un lato consentire ove possibile la prosecuzione; dall'altro però esigere un elevato e stringente livello di informazione del ceto creditore.

Non sarei dell'idea di sottovalutare tale strumento, additandolo come una riedizione dell'abrogata amministrazione controllata. Le potenzialità del concordato con continuità sono enormi e vanno ben al di là di quella che era portata dell'amministrazione controllata.

Su un piano ancora più avanzato si colloca poi il concordato in "bianco" o con "riserva". Diciamoci la verità: può essere

### GLI INTERESSI

Il concordato con continuità aziendale consente di preservare il business e di contemperare la tutela dei creditori

pratica della norma; non da ultimo quella relativa al momento in cui inizia a decorrere il termine concesso dal Tribunale.

E infine la disciplina dei contratti pendenti nel concordato preventivo. L'articolo 169-bis della legge fallimentare consente all'imprenditore di chiedere al Tribunale autorizzazione a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione, esclusi però i contratti di lavoro subordinato, il preliminare d'acquisto della prima casa, il finanziamento destinato a uno specifico affare, e quello di locazione. Si tratta di una norma che dà il senso della rilevanza delle scelte gestionali dell'imprenditore in crisi. La decisione di sciogliersi infatti non può che essere il riflesso di una più ampia programmazione e deve risultare funzionale alla sua realizzazione.

L'autorizzazione quindi non potrà essere al buio, ma dovrà rispondere alla stella polare del necessario contemperamento della continuità aziendale e del miglior soddisfacimento possibile dei creditori. Su questo piano si giocherà dunque il futuro del diritto fallimentare.